

TI_GERICHTE 15.2001.156 vom 27. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.156

FR: TI_GERICHTE 15.2001.156 du 27 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.156 del 27 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 23

marzo 2001 inoltrato da _____ contro l'incanto immobiliare delle part. _____ e _____ RFD di _____; che per l'art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare dei crediti, l'ufficio di esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l'ufficio di esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari; che nel caso di specie il credito di fr. 159'851.-- vantato dalla _____ nei confronti di _____ risulta quasi totalmente scoperto, essendo gli immobili in oggetto stati venduti per fr. 1'135'000.--, a fronte di crediti di rango precedente pari a fr. 1'124'902.23; che quindi l'UE di Lugano ha agito correttamente effettuando il pignoramento complementare dell'importo di fr. 3'000.--, nonché del diritto di ottenere lo scorporo di terreno della part. _____ RFD di _____, rispettivamente del diritto di utilizzare tale scorporo, in quanto i beni pignorati, segnatamente le part. _____ RFD di _____, non sono stati sufficienti a coprire il credito di cui all'esecuzione n. _____; che il ricorso 9 aprile 2001 deve quindi essere respinto; che sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF). Richiamati l'art. 17 e 145 LEF, pronuncia: 1. Il ricorso 9 aprile 2001 _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – _____. Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.